

## Comune di Mezzojuso Città Metropolitana di Palermo

Al datore di lavoro Ai Responsabili di Settore A tutto il personale dipendente E p.c. alla Commissione straordinaria

Sede

Oggetto: Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Direttive.

Con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 sono state introdotte nell'Ordinamento misure finalizzate ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

In particolare l'articolo 1 del citato decreto legge al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche ha integrato con l'articolo 9 quinquies le disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disciplinando l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico.

Per effetto della citata novella quindi dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al personale anche degli enti locali ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come convertito in legge.

La citata disposizione si applica altresì ai titolari di cariche istituzionali di vertice e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'ente locale anche sulla base di contratti esterni.

Non sono soggetti all'obbligo, per espressa previsione normativa, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Alla luce delle superiori previsioni normative quindi tutti i lavoratori dipendenti del Comune di Mezzojuso, i titolari di cariche istituzionali di vertice nonché i soggetti che svolgono in esso, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato per potere accedere sul luogo di lavoro, nel periodo sopra indicato, devono possedere la certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 ovvero test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione

salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Come evidenziato l'obbligo non si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

Il legislatore, al fine di assicurare effettività al precetto normativo, attribuisce alle Amministrazioni pubbliche specifici poteri di controllo e individua sanzioni in caso di loro inosservanza.

In particolare viene onerato dell'attività di controllo sul rispetto delle superiori prescrizioni il soggetto che riveste il ruolo di datore di lavoro all'interno dell'Ente il quale dovrà verificare le certificazioni verdi COVID-19 secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.

A tal fine è necessario pertanto che il datore di lavoro, di concerto con i Responsabili di Settore definisca, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche sui soggetti tenuti all'obbligo, anche a campione, prevedendo prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi suddetti.

Si evidenzia che il personale dipendente dell'Ente, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, e' considerato a tutti gli effetti assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza; in tali casi non sono dovuti per i giorni di assenza ingiustificata la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati; i predetti dipendenti mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono soggetti a conseguenze disciplinari.

Diversamente il dipendente comunale, non esentato dalla campagna vaccinale ai sensi di legge, qualora acceda ai luoghi di lavoro in assenza di certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 ovvero di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento interno.

Il legislatore inoltre prevede l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro che non adotta le misure organizzative nel termine del 15 ottobre 2021 e dei soggetti incaricati che non effettuano le verifiche, determinata da  $\in$  400 a  $\in$ 1.000 (in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1 art. 4 del D.L. 19/2020, la sanzione amministrativa è raddoppiata).

Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dal Prefetto. A tal fine i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione accertata.

L'adozione degli atti gestionali e organizzativi conseguenti alle suddette previsioni normative devono essere adottati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Mezzojuso 29.9.2021

IL SEGRETARIO GENERALE GUARINO